

Assemblea Regionale Siciliana

CI

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 20 LUGLIO 1948

Presidenza del Presidente CIPOLLA

INDICE

Interrogazione (Annunzio):

PRESIDENTE 1754

Interpellanza (Annunzio):

PRESIDENTE 1754

Disegno di legge (Seguito della discussione):

« Ratifica del D. P. R. S. 31 ottobre 1947, n. 82, concernente la determinazione dei contingenti dei cereali da conferire ai Granai del Popolo, per l'annata agraria 1947-48 » (64) :

PRESIDENTE 1754 1756 1759 1760
1761 1762 1764 1766

GUGINO 1754 1755 1757

MARINO 1754 1755 1757 1759 1760 1763 1764

GERMANÀ, relatore 1754 1755 1756

LA LOGGIA, Assessore all'agricoltura

ed alle foreste 1755 1756 1758

1759 1760 1761 1763 1764 1765

CRISTALDI 1755 1756 1757 1759 1760 1761

STARRABBA DI GIARDINELLI 1755 1756 1760 1764

ROMANO GIUSEPPE 1755 1761

PAPA D'AMICO, Presidente della Com-

missione 1757 1759

1760 1761 1762 1763 1764 1765

NAPOLI 1757 1762 1766

BONAJUTO 1757 1760

GENTILE 1758

MONASTERO 1758 1760 1761 1763

FRANCHINA 1758 1760 1761 1764

MAROTTA 1760

DI MARTINO 1760

ALESSI, Presidente della Regione 1761

BONFIGLIO 1764

Idem (Votazione segreta):

SEMINARA 1766

BONGIORNO VINCENZO 1766

CASTROGIOVANNI 1766

PRESIDENTE 1766

Pag.

Idem (Risultato della votazione segreta):

PRESIDENTE 1766

Ordine del giorno Cusumano Geloso sulla stazione R.A.I. di Palermo (Per la immediata discussione):

CUSUMANO GELOSO 1766 1767

RESTIVO, Assessore alla finanza ed agli enti locali 1766

PRESIDENTE 1767

PAPA D'AMICO 1767

Idem (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 1767

NAPOLI 1767

CUSUMANO GELOSO 1767

RESTIVO, Assessore alla finanza ed agli enti locali 1767

Ordine dei lavori:

PRESIDENTE 1767 1768

RAMIREZ 1767 1768

MONTALBANO 1767 1768

LA LOGGIA, Assessore all'agricoltura ed alle foreste 1768

FRANCHINA 1768

CASTORINA 1768

La seduta comincia alle ore 18,55.

D'AGATA, segretario, dà lettura dei processi verbali delle due precedenti sedute, che sono approvati.

Annunzio di interrogazione.

D'AGATA, segretario, dà lettura della seguente interrogazione pervenuta alla Presidenza:

Il sottoscritto chiede di interrogare l'Assessore all'igiene e l'Assessore al lavoro, per sapere se è vero che l'E.N.A.L. ha stabilito la

emissione di un « Buono soggiorno » che consentirà di effettuare cure termali per i lavoratori siciliani a Chianciano, Montecatini, Fiuggi, Albano e Salsomaggiore. Nel caso affermativo, chiede di conoscere per quale motivo sono state escluse le stazioni di cura siciliane ed in particolar modo quella di Castroreale Bagni, che, per la natura delle acque termali e per l'attrezzatura degli impianti, non è seconda a nessun'altra del Continente ».

DANTE

PRESIDENTE comunica che l'interrogazione testè letta sarà iscritta all'ordine del giorno, per essere svolta a suo turno.

Annuncio di interpellanza.

D'AGATA, segretario, dà lettura della seguente interpellanza pervenuta alla Presidenza:

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Governo regionale, per conoscere: 1) quali disposizioni sono state impartite alle forze dell'ordine per impedire il ripetersi delle aggressioni che avvengono alla « Pianotta Vicari » ed alla località denominata « Bagni »; 2) se non crede opportuno istituire posti fissi di sorveglianza in dette località; 3) quali sono i risultati degli accertamenti fatti in merito alla tentata aggressione ed alla sparatoria che hanno subito la sera del 3 aprile alla « Pianotta Vicari » il senatore Aurelio Drago ed il colonnello Andrea Rocchi, i quali tornavano in macchina da Vicari dopo un comizio ivi tenuto per il Partito nazionale monarchico ».

ARDIZZONE

PRESIDENTE comunica che l'interpellanza testè letta sarà iscritta all'ordine del giorno, per essere svolta a suo turno.

Seguito della discussione del disegno di legge: "Ratifica del decreto presidenziale 31-10-1947, n. 82, concernente la determinazione dei contingenti dei cereali da conferire ai Granai del Popolo per l'annata agraria 1947-48", (64).

PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nelle precedenti sedute il disegno di legge in argomento è stato approvato fino all'art. 10, passa all'art. 11:

« Con provvedimento del prefetto, sentito il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, può essere affidata a cooperative di lavoratori agricoli regolarmente costituite, ovvero ad altro ente idoneo, la conduzione del fondo, il cui conduttore si renda gravemente inadempiente all'obbligo di produzione e di conferimento dei cereali stabilito dalla presente legge.

Se l'obbligo della produzione e del conferimento sia a carico di un affittuario o concessionario a qualsiasi titolo e questi non abbia ottemperato, il proprietario del fondo può chiedere la rescissione del contratto.

Decadono, altresì, dal diritto di proroga del contratto di affitto, mezzadria, colonia e compartecipazione a qualsiasi titolo i concessionari, gli affittuari, i mezzadri, coloni e compartecipanti, nel caso di mancato conferimento delle quote dovute ».

GUGINO ritiene un controsenso stabilire — proprio alla fine della corrente annata agraria — l'obbligo della produzione oltre che del conferimento.

Presenta, quindi, i seguenti emendamenti:

« sopprimere nel primo comma le parole: « di produzione e di »;

« sopprimere nel secondo comma le parole: « della produzione »;

« aggiungere nel secondo comma, dopo la parola: « non », la parola: « vi ».

MARINO non è d'accordo con l'on. Gugino, poichè il disegno di legge si riferisce, comunque, alla produzione dell'annata agraria 1947 - 1948.

PRESIDENTE fa osservare che, stabilendo l'obbligo della produzione, si può colpire, ad esempio, il mezzadro o compartecipante che abbia coltivato male il fondo.

GUGINO ricorda che il testo dell'art. 11 è stato trascritto dal corrispondente articolo del provvedimento legislativo nazionale che, essendo stato emesso nel settembre dell'anno precedente, prevedeva l'obbligo della produzione, mentre il disegno di legge in argomento impone soltanto l'obbligo del conferimento.

PRESIDENTE obietta che la mancata coltivazione può essere contestata anche ad annata agraria compiuta.

GERMANA', relatore, fa rilevare che il disegno di legge in argomento non prevede alcun obbligo di produzione.

GUGINO ribadisce le considerazioni testè esposte.

GERMANA', relatore, ritiene esatta l'osservazione dell'on. Gugino e ricorda che l'art. 1 del provvedimento nazionale — che prevede lo obbligo della produzione e del conferimento — dispone che « i conduttori di aziende agricole sono tenuti a produrre ed a conferire », mentre l'art. 1 già approvato del disegno di legge in argomento stabilisce soltanto che i conduttori sono obbligati al conferimento.

La Commissione, infatti, nell'elaborare il testo del disegno di legge in argomento ha ri-

tenuto assurdo — considerato che il disegno di legge stesso sarebbe stato applicato con ritardo — prevedere l'obbligo della produzione e si è pertanto limitata a stabilire quello del conferimento.

Pertanto qualsiasi riferimento all'obbligo della produzione è, a suo avviso, del tutto improprio.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, non è favorevole alla proposta dell'on. Gugino, poiché il decreto legislativo nazionale — e particolarmente l'obbligo di produzione da essa previsto — è stata recepita con decreto del Presidente della Regione. Non si possono pertanto distruggere gli effetti di tale decreto, il che implica la necessità di prevedere nel disegno di legge in argomento la sanzione per i casi di mancata produzione.

CRISTALDI rinuncia alla parola, poiché condivide il punto di vista dell'on. Assessore all'agricoltura.

STARRABBA DI GIARDINELLI concorda con quanto ha detto l'on. La Loggia e aggiunge che l'obbligo del conferimento presuppone quello di produzione: non si può infatti elaborare una legge che stabilisca le aliquote di conferimento, se queste ultime non devono poi corrispondere alla produzione minima che gli obbligati sono tenuti a coltivare e ad ammassare.

Sostiene altresì dal punto di vista pratico, la necessità, dato il notevole ritardo con cui viene elaborato il disegno di legge, di mantenere quest'ultimo quanto più è possibile aderente alle disposizioni previste in campo nazionale, anche per evitare che, in caso contrario, possano risultare compromesse le operazioni di ammasso.

MARINO ritiene più opportuno mantenere immutate le disposizioni previste a tal riguardo dal decreto legislativo nazionale.

GERMANA', *relatore*, chiarisce l'esigenza di coerenza legislativa che lo induce ad insistere nel suo punto di vista: con l'art. 1 già votato, l'Assemblea ha infatti deciso di modificare le disposizioni in proposito previste del decreto legislativo nazionale, sopprimendo lo obbligo della produzione anche per quella quantità di prodotto occorrente al fabbisogno aziendale e familiare. Prega, pertanto, l'Assemblea di voler considerare che l'art. 11, nel suo testo attuale, è in contrasto con l'articolo 1 già votato.

Osserva altresì che l'obbligo di produzione di cui all'art. 11 non è inteso in senso lato, ma risponde soltanto al fine dell'attuazione del decreto presidenziale relativo alla obbligatorietà del conferimento dei cereali. Una

cooperativa che, ad esempio, avesse prodotto fave invece di frumento, avrebbe assolto all'obbligo generale di produzione, ma non all'obbligo specifico risultante dal decreto presidenziale; obbligo che, peraltro, la Commissione ha ritenuto opportuno abolire.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, è indotto, dalle osservazioni dell'onorevole Germana, a presentare i seguenti emendamenti:

« nel primo comma sostituire alle parole: « si renda » le altre: « si sia reso »;

« aggiungere, dopo la parola: «produzione», le parole: «imposto dal decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 1947, n. 82 e a quello di ».

GUGINO è contrario.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, rileva che il decreto presidenziale succitato i cui effetti, peraltro, non possono essere distrutti neanche dalla mancata ratifica — rimane in vigore fino a quando il disegno di legge in argomento non abbia acquistato forza di legge. Il richiamo del decreto presidenziale, inoltre, risolve le preoccupazioni espresse dall'on. Gérmanà, in quanto, oltre a salvare la coerenza, giustifica la sanzione stabilita dall'art. 11 per il caso di mancata produzione previsto dal decreto stesso.

ROMANO GIUSEPPE sostituirebbe, per maggiore chiarezza, alle parole: « e a quello di », poste alla fine dell'emendamento La Loggia, le altre: « e all'obbligo di ».

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, non lo ritiene necessario.

ROMANO GIUSEPPE non insiste.

STARRABBA DI GIARDINELLI osserva che il richiamo al decreto presidenziale è inammissibile, poiché il disegno di legge in argomento costituisce un provvedimento di ratifica del decreto stesso.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, afferma che il disegno di legge in argomento costituisce un nuovo provvedimento legislativo, tanto è vero che, con uno degli ultimi articoli, esso abroga esplicitamente la validità del decreto presidenziale. Ritiene, pertanto, che il suo ultimo emendamento sia approvabile.

GUGINO insiste nei suoi emendamenti, facendo presente che l'obbligo di produzione, di cui all'art. 11, è contemplato nel decreto legislativo nazionale che è stato già recepito: pertanto stabilire all'art. 11 tale obbligo è del tutto inutile.

CRISTALDI fa osservare che la ragione adottata dall'onorevole Gugino serve a dimostrare proprio il contrario di quanto lo stesso assume.

STARRABBA DI GIARDINELLI chiede che gli emendamenti siano posti in votazione.

PRESIDENTE chiede il parere della Commissione sul primo emendamento dell'onorevole La Loggia.

GERMANA', *relatore*, sarebbe favorevole qualora l'inadempienza si riferisse all'obbligo della produzione e non anche a quello del conferimento.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, chiarisce che il Prefetto provvede dopo che gli obbligati si siano resi inadempienti. Anche per l'obbligo del conferimento il verbo deve quindi riferirsi al passato.

GERMANA', *relatore*, accetta, a nome della Commissione, il primo emendamento La Loggia.

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(*E' approvato*)

Pone quindi ai voti i primi due emendamenti Gugino, ricordando che sia l'Assessore alla agricoltura, sia gli onorevoli Cristaldi e Starrabba di Giardinelli della Commissione hanno espresso parere contrario.

(*Sono respinti*) .

Pone quindi ai voti il secondo emendamento La Loggia.

(*E' approvato*)

Pone quindi ai voti il primo comma dell'art. 11, con le modifiche di cui agli emendamenti testè approvati.

(*E' approvato*)

Pone ai voti il terzo emendamento Gugino, relativo al secondo comma, ricordando che lo onorevole Assessore all'agricoltura e la Commissione hanno espresso parere favorevole.

(*E' approvato*)

Pone quindi ai voti il secondo comma dello art. 11, con la modificazione di cui all'emendamento testè approvato.

(*E' approvato*)

Pone ai voti il terzo comma.

(*E' approvato*)

Pone, infine, ai voti l'art. 11 nel suo complesso.

(*E' approvato*)

Passa all'art. 12:

«L'Assessore per l'agricoltura e per le foreste provvederà, con proprio decreto, a disciplinare

i controlli atti ad assicurare l'adempimento dell'obbligo di conferimento da parte delle aziende, nonché a stabilire le modalità ed i termini di consegna del prodotto».

Lo pone ai voti.

(*E' approvato*)

Passa all'art. 13:

«L'affittuario, obbligato per contratto a corrispondere il canone in uno dei cereali sottoposti a disciplina, può chiedere la conversione in denaro del canone in natura, limitatamente alla quota di prodotto effettivamente conferita ai «Granai del Popolo» ed in base al prezzo di conferimento corrisposto dall'ente ammassatore.

Nel caso in cui l'affittuario o concessionario non raggiunga il fabbisogno alimentare ed aziendale potrà chiedere la conversione dello intero canone dovuto.

L'esistenza dell'obbligo di corrispondere il canone in natura non esonera il conduttore dal conferimento del quantitativo notificato-gli per l'ammasso.

Resta salva a ciascuna delle parti la facoltà di adire la Commissione arbitrale istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 277, se ritenga che il canone di affitto, stabilito a norma del primo comma, risulti sproporzionato ai sensi del predetto decreto».

Avverte che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'on. Marino, sostitutivo del primo e del secondo comma:

«Il conduttore, obbligato per contratto a corrispondere il canone in uno dei cereali sottoposti a disciplina, può chiedere la conversione del canone in natura in canone in denaro, al prezzo di conferimento dei cereali ai «Granai del Popolo»;

— dall'on. Gugino, sostitutivo del primo comma:

«L'affittuario obbligato per contratto a corrispondere il canone in uno dei cereali sottoposti a disciplina, può chiedere la conversione in denaro del canone in natura limitatamente al fabbisogno aziendale e familiare ed alla quota di prodotto effettivamente conferito ai «Granai del Popolo» ed in base al prezzo di ammasso »;

— dall'on. Cristaldi, sostitutivo del primo comma:

«Il conduttore coltivatore diretto, obbligato a corrispondere il canone in uno dei cereali sottoposti a disciplina, può chiedere la conversione in denaro del canone in natura al prezzo di ammasso al netto degli eventuali premi di coltivazione.

Per i conduttori non coltivatori diretti tale facoltà è limitata alla quota di prodotto effett

tivamente conferita ai « Granai del Popolo » ed in base al prezzo di conferimento corrisposto dall'ente ammassatore »;

— dall'on. Monastero :

« tra il primo e il secondo comma dell'emendamento Cristaldi, aggiungere il seguente :

« La conversione dell'estaglio in denaro deve essere fatta con il consenso del proprietario nel caso in cui questi non possieda complessivamente più di quindici ettari di terreno seminativo e sempre che il conduttore abbia prodotto in quella o altre aziende più del fabbisogno alimentare ed aziendale ».

— dall'on. Marino :

« aggiungere, dopo l'art. 13, il seguente :

« In ogni comune è istituita una Commissione presieduta dal sindaco e avente per membri un rappresentante dell'Associazione degli agricoltori, dei coltivatori diretti, della Federterra e dell'U.C.S.E.A.

Detta Commissione ha il compito di conciliare le vertenze inerenti all'applicazione della presente legge nei rapporti tra concedenti e conduttori o mezzadri.

I reclami alla Commissione predetta devono essere fatti entro i termini di cui al comma quarto dell'art. 8 ».

MARINO dà ragione del suo primo emendamento, rilevando che ha ritenuto preferibile, per evitare una casistica troppo confusa e che si presterebbe ad equivoci, mantenere le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo nazionale. Chiede, altresì per quale motivo si debba sopprimere la facoltà da questo attribuita al coltivatore, di pagare in denaro il canone che per contratto dovrebbe essere corrisposto in uno dei cereali sottoposti a disciplina, tanto più che il premio di coltivazione viene corrisposto in denaro.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione, dichiara che la Commissione, a maggioranza, è favorevole agli emendamenti Cristaldi e Monastero con la seguente modifica all'emendamento Cristaldi :

« sopprimere, al primo comma, le parole : « al netto degli eventuali premi di coltivazione ».

Tale dizione rappresenta, infatti, una eventualità che potrebbe essere presa in considerazione solo nel caso in cui il premio di coltivazione fosse stato già effettivamente stabilito.

GUGINO ritira il suo emendamento ed accetta gli emendamenti Cristaldi e Monastero i quali, riuniti, rendono superfluo il suo emendamento che, prevedendo un caso particolare,

rientra nei limiti previsti da quegli emendamenti.

NAPOLI osserva che, attraverso tanti emendamenti, l'Assemblea sta trascrivendo integralmente il testo del decreto legislativo nazionale.

GUGINO replica che anche l'onorevole Napoli ha presentato nuovi emendamenti. (*Commenti*)

NAPOLI ribatte che lo scopo dei suoi emendamenti era proprio quello di avvicinarsi quanto più possibile al provvedimento nazionale.

CRISTALDI precisa che il primo emendamento Marino, trascrivendo sostanzialmente la disposizione del decreto nazionale — che dà all'affittuario il diritto di pagare, al prezzo di ammasso e detratto il premio di coltivazione, il canone dovuto per contratto in natura — mira a porre sullo stesso piano i piccoli coltivatori diretti e gli affittuari.

L'emendamento Gugino, invece, rappresenta un caso particolare che è assorbito nella disposizione più generale risultante dalla aggiunta dell'emendamento Monastero — che ritiene accettabile — al suo.

Questi ultimi, infatti, ammettono la convertibilità in denaro del canone che dovrebbe essere pagato in natura dal coltivatore, sempre che il concedente non abbia, complessivamente, più di quindici ettari di terreno.

Non è, però, d'accordo con la maggioranza della Commissione nell'escludere il coltivatore dalla detrazione prevista per il premio di coltivazione.

BONAJUTO precisa che la Commissione non ha inteso escludere il coltivatore da tale premio.

CRISTALDI rileva che, a maggior ragione, è allora necessario mantenere la dizione, che contribuisce ad una maggiore chiarezza interpretativa, anche se essa, dal punto di vista della sistematica della legge, può sembrare superflua.

Non è però d'accordo nell'estendere il beneficio della convertibilità del canone ai grossi affittuari, i quali, inserendosi fra il proprietario e il lavoratore, hanno una esclusiva funzione parassitaria e di sfruttamento. Tale situazione, dal punto di vista della funzione utile della proprietà e del lavoro, costituisce una illecita conduzione che non intende assolutamente favorire con le agevolazioni sudette, anche se essa è praticamente tollerata, e ciò non certamente per colpa del suo settore politico.

Chiede, pertanto, all'Assemblea di appro-

vare integralmente il suo emendamento con l'aggiunta proposta dall'on. Monastero, ed auspica che tale approvazione — oltre ad essere un atto di giusta considerazione nei riguardi dei piccoli proprietari e dei piccoli coltivatori diretti — possa segnare l'inizio di una attività legislativa intesa a reprimere ogni speculazione da parte dei grossi gabellotti.

GENTILE concorda.

MONASTERO non è favorevole al primo emendamento Marino, poichè esso non tiene conto di alcune categorie di agricoltori che invece intende debbano essere favorite rispetto ad altre che di già sono avvantaggiate dallo stesso contratto di conduzione.

Accetta l'emendamento Cristaldi ed insiste perchè esso venga approvato integralmente, anche perchè ritiene — almeno da quanto ha appreso dai giornali — che il premio di coltivazione sia stato già deliberato dal Governo nazionale.

Ritiene comunque certo che, se tale premio non è stato ancora deliberato, lo sarà tra breve.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, conferma.

MONASTERO ritiene altresì necessario mantenere la dizione che la Commissione vorrebbe sopprimere, anche perchè il proprietario non deve godere del maggior prezzo del grano, determinato dal premio di coltivazione; quest'ultimo è stato infatti stabilito in considerazione del costo elevato della mano d'opera e costituisce esclusivamente un premio di lavoro e non un premio aziendale.

Prosegue quindi rilevando che il suo emendamento aggiuntivo a quello Cristaldi mira ad agevolare i piccoli proprietari — che di solito sono piccoli funzionari ed impiegati, ai quali quel reddito serve ad integrare il magro stipendio — distinguendoli da quegli altri che hanno un reddito fondiario di gran lunga superiore.

FRANCHINA aderisce alle ragioni prospettate dall'on. Cristaldi in merito agli emendamenti Marino e Gugino; non è però d'accordo con gli onorevoli Cristaldi e Monastero per quanto riguarda l'emendamento di quest'ultimo.

E' perfettamente inutile, infatti — se si vuole dare al disegno di legge in argomento un contenuto serio —, stabilire che la conversione del canone si applichi nel caso in cui il proprietario, che possiede più di quindici ettari di terreno, sia d'accordo, poichè è presumibile ed ovvio che il proprietario danneggiato da quella disposizione non potrà mai consentire la conversione del canone: tanto

varrebbe allora stabilire che la suddetta disposizione non si applichi per i proprietari che possiedano complessivamente non più di quindici ettari di terreno.

Fa inoltre notare che la formulazione dello emendamento si presta ad interpretazioni equivoci, poichè esso ammette la possibilità che un proprietario che abbia quindici ettari di terreno seminativo e, ad esempio, duecento ettari di vigneto o uliveto — che dà peraltro redditi molto più elevati di quelli delle colture cerealicole — usufruisca della disposizione nel medesimo contenuta, venendo in tal modo a frustrare la giusta esigenza di favorire i piccoli proprietari, alla quale si ispira l'emendamento stesso.

Presenta, pertanto, il seguente emendamento sostitutivo di quello Monastero:

«La conversione dell'estaglio in denaro non potrà essere fatta nel caso in cui il proprietario possegga complessivamente più di quindici ettari di terreno».

MONASTERO non ha nulla in contrario a sopprimere la parola: «seminativo», purchè sia elevato da quindici a venti ettari il massimo consentito per potere godere della agevolazione di cui al suo emendamento.

Deve però insistere, in contrasto con l'onorevole Franchina, nel suo emendamento, poichè esso dà modo al piccolo proprietario — ed appunto per tale motivo ha usato il termine «consenziente» — di scegliere il pagamento a lui più conveniente, in natura o in denaro, di fronte alla eventualità che il prezzo dello ammasso superi anche quello del mercato libero.

FRANCHINA ritiene che l'emendamento Monastero non possa reggersi neanche da questo punto di vista: nell'articolo in esame si presuppone, infatti, una volontà contrattuale diretta al pagamento del canone in natura. Se dovesse, pertanto, verificarsi l'arcadica aspirazione dell'on. Monastero — per la quale il prezzo di mercato sia inferiore al prezzo d'ammasso — verrebbe ad infrangersi il diritto contrattuale dell'affittuario di pagare in natura. Tale facoltà di scelta è comunque attribuita al piccolo proprietario solo prevedendo l'ipotesi che il pagamento in natura sia per lui vantaggioso, mentre, nell'ipotesi contraria, non si può impedire all'affittuario di pretendere l'applicazione del contratto. Tanto vale, pertanto, stabilire esplicitamente che la disposizione di cui all'emendamento Cristaldi non si applichi nel caso in cui il proprietario possieda al massimo quindici ettari di terra. Non vede, a tal proposito, il motivo per cui si intenda portare da quindici a venti ettari la quantità massima di terreno posseduto

to per godere del beneficio di cui all'emendamento Monastero.

PRESIDENTE chiede se la Commissione insista sulla proposta soppressione dell'inciso: «al netto dell'eventuale premio di coltivazione», di cui all'emendamento Cristaldi.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*, dichiara che la Commissione insiste.

MARINO propone di estendere la facoltà, di cui al primo comma dell'emendamento Cristaldi, alle cooperative agricole.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, non lo ritiene necessario.

MARINO ne prende atto.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, accetta il primo comma dell'emendamento Cristaldi integralmente, poichè la dizione che la Commissione vorrebbe sopprimere si limita a prevedere l'eventualità del premio di coltivazione ed a stabilire le relative disposizioni, nel caso in cui tale eventualità dovesse verificarsi.

Ritiene però opportuno, ricollegandosi allo emendamento Gugino, presentare il seguente emendamento al secondo comma dell'emendamento Cristaldi:

«inserire, dopo le parole: «Granai del Popolo», la frase: «nonchè alle trattenute per fabbisogno aziendale e familiare».

Ritiene, infatti, opportuno che anche i grossi affittuari abbiano il fabbisogno familiare ed aziendale.

Propone, peraltro, di sostituire, alle ultime parole del secondo comma, quelle ultime del primo comma. Infatti, se in sede nazionale dovesse essere riconosciuto il premio di coltivazione anche per il grande affitto, esso dovrebbe essere dato anche in sede regionale. E' bene perciò usare la parola: «eventuale», onde non pregiudicare la questione, poichè, se questa resta sospesa nel campo dei coltivatori diretti, è opportuno lasciarla sospesa anche nell'altro campo, non conoscendo ancora le decisioni che saranno prese a Roma. Nel disegno di legge nazionale, in suo possesso, non si fa, infatti, alcuna distinzione tra le due categorie di affittuari.

CRISTALDI non può accettare le modifiche al suo emendamento suggerite dall'Assessore all'agricoltura. Potrebbe, se mai, accettare la prima, qualora si riferisse soltanto al primo comma. Se la si aggiungesse nel secondo, si verrebbe a stabilire un principio diverso, che snaturerebbe ed annullerebbe la portata dell'emendamento da lui presentato. Sarebbero, infatti, posti sullo stesso piano tan-

to i coltivatori diretti che la massa dei gabelotti, mentre bisognerebbe, a suo avviso, stabilire il principio che, se è giusto concedere il premio di coltivazione al coltivatore diretto, non altrettanto può dirsi per il grosso gabellotto, che dovrà andar via dalla terra. Ammettendo, sia pure per ipotesi, che il premio di coltivazione spetti ad ambedue le categorie, verrebbe meno l'intero emendamento da lui presentato, che appunto mira a determinare un privilegio limitato soltanto ai coltivatori diretti.

MARINO dissentiva.

CRISTALDI insiste perchè il suo emendamento sia mantenuto nella forma originaria, con l'aggiunta proposta dall'onorevole Marino, che accetta, pure essendo intuitivo che nel termine di «coltivatori diretti» siano comprese anche le cooperative.

MARINO esprime l'avviso che l'emendamento Cristaldi sia controproducente tanto per gli scopi che si prefigge la legge quanto per motivi sociali. Infatti, si incoraggerebbe in tal modo il proprietario a concedere il fondo in affitto ad una sola ditta, perchè questa pagherebbe di più di quanto potrebbe pagare un piccolo coltivatore. Con ciò si favorirà il grande affitto con pregiudizio del piccolo affitto. Poichè questi sono gli effetti pratici dell'emendamento Cristaldi, propone che si accettino gli emendamenti integrativi presentati dall'Assessore La Loggia.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*, accetta l'emendamento Cristaldi così come è stato proposto, poichè ritiene che gli emendamenti ad emendamenti, improvvisati all'ultimo momento, finiscono poi con il travisare interamente il principio informatore di un dato emendamento elaborato con serenità e tranquillità dal presentatore.

Il principio, infatti, a cui si informa l'emendamento Cristaldi e che ha trovato consenziente la Commissione, consisteva appunto in questo: non essere ammissibile mettere sullo stesso piano il piccolo coltivatore diretto, per il quale sono pienamente giustificate le agevolazioni previste dalla legge, ed il grande coltivatore nonchè il grande affittuario, i quali indubbiamente non hanno bisogno di maggiori provvidenze, in quanto si trovano già in una condizione economica più vantaggiosa rispetto al piccolo coltivatore.

Dichiara, a nome della Commissione, di non condividere l'intendimento di coloro che vogliono mettere tutti sullo stesso piano, ma avverte la necessità di mantenere la discriminazione, che è a base dell'emendamento Cristaldi, tra coltivatori diretti e grossi affit-

tuari. E' favorevole, pertanto, all'emendamento Cristaldi nella forma in cui è stato presentato.

MAROTTA chiede al Presidente della Commissione che chiarisca l'emendamento Monastero aggiuntivo all'emendamento Cristaldi.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*, dichiara di accettare l'emendamento Monastero aggiuntivo a quello Cristaldi, che è stato peraltro condiviso anche dall'onorevole Gugino, il quale ha riscontrato in questo abbinamento la corrispondenza del suo pensiero già espresso in un emendamento separato.

MAROTTA chiede se la Commissione, accettando l'emendamento Cristaldi integrato dall'emendamento Monastero, sia di accordo anche nel sopprimere in quest'ultimo la parola: «seminativo».

STARRABBA DI GIARDINELLI, a nome della Commissione, dichiara di essere d'accordo circa la soppressione della parola: «seminativo», purchè però si porti a venti ettari la estensione del terreno posseduto.

DI MARTINO osserva che ciò era stato chiesto dallo stesso proponente.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, propone che, essendo tutti d'accordo, compresa la Commissione, sul primo comma dell'emendamento Cristaldi così come è stato formulato, si proceda a votazione solo su questo.

PRESIDENTE rilegge il primo comma dello emendamento Cristaldi sostitutivo del primo comma dell'art. 13:

«Il conduttore coltivatore diretto, obbligato a corrispondere il canone in uno dei cereali sottoposti a disciplina, può chiedere la conversione in denaro del canone in natura al prezzo di ammasso al netto degli eventuali premi di coltivazione».

CRISTALDI fa notare che vi è anche un emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Marino, e da lui accettato, relativo alle cooperative agricole.

PRESIDENTE chiede alla Commissione se accetti l'aggiunta all'emendamento Cristaldi.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*, la ritiene un pleonasio, poichè è intuitivo che le cooperative agricole siano comprese nel termine di «coltivatori diretti».

MARINO insiste nel suo emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE rileva che potrebbe esserci qualche cooperativa che faccia speculazioni.

MARINO osserva che essa decadrebbe dalla concessione.

BONAJUTO afferma che nelle cooperative sono compresi i coltivatori diretti.

PRESIDENTE ritiene che, perciò, sarebbe meglio lasciare inalterato l'emendamento Cristaldi senza l'aggiunta.

CRISTALDI insiste nel mantenere l'aggiunta, poichè ritiene che una precisazione non pregiudichi il suo emendamento.

PRESIDENTE, dopo avere esortato i proponenti a non insistere nella loro aggiunta, pone ai voti il primo comma dell'emendamento Cristaldi, così come è stato da lui letto.

(E' approvato)

Passa a leggere il secondo comma dell'emendamento Cristaldi in merito al quale si è manifestato un certo dissenso fra l'Assessore ed il proponente:

«Per i conduttori non coltivatori diretti tale facoltà è limitata alla quota di prodotto effettivamente conferita ai «Granai del Popolo» ed in base al prezzo di conferimento corrisposto dall'Ente ammassatore».

MONASTERO fa osservare che, prima, deve essere votato il suo emendamento aggiuntivo al primo comma dell'emendamento Cristaldi già approvato.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, concorda.

PRESIDENTE pone ai voti il seguente comma aggiuntivo proposto dall'onorevole con le modifiche dallo stesso accettate:

«La conversione dell'estaglio in denaro deve essere fatta con il consenso del proprietario nel caso in cui questi non possegga complessivamente più di venti ettari di terreno e sempre che il conduttore abbia prodotto in quella o altre aziende più del fabbisogno alimentare ed aziendale».

FRANCHINA fa presente che v'è un suo emendamento sostitutivo.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*, afferma che gli emendamenti devono essere presentati per iscritto e che, pertanto, solo su questi la Commissione esprime il suo giudizio.

PRESIDENTE, a seguito dei rilievi fatti dal Presidente della Commissione, comunica che non terrà conto degli emendamenti pre-

sentati durante la giornata, ma solo di quelli presentati il giorno precedente.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, chiede all'on. Monastero se consente di sostituire alla parola «deve» l'altra «può».

MONASTERO consente.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento Monastero così come è stato da lui letto, con la modificazione proposta dall'onorevole La Loggia.

(E' approvato)

Passa al secondo comma dell'emendamento Cristaldi.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, chiede che si voti prima il suo emendamento.

FRANCHINA si oppone a che si metta in votazione l'emendamento del Governo per la stessa ragione per cui è stato respinto quello suo.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*, ritiene esatto il rilievo mosso dall'onorevole Franchina, dato che il regolamento è uguale per tutti.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, non condivide l'opinione manifestata dall'onorevole Papa D'Amico, in quanto il Governo ha la facoltà di presentare tutti gli emendamenti che vuole.

CRISTALDI osserva che gli emendamenti del Governo devono essere trattati alla stessa stregua di quelli presentati dagli altri deputati.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, replica che il Presidente dell'Assemblea può sempre disporre che siano trasmessi alla Commissione.

CRISTALDI aggiunge che per gli emendamenti formulati dal Governo la votazione deve avvenire allo stesso modo che per gli altri, senza alcun diritto di precedenza.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, afferma che la questione non verte sul diritto di precedenza o meno, ma circa la facoltà del Governo di formulare seduta stante tutti gli emendamenti che vuole, senza l'obbligo delle firme dei dieci deputati nè quello di presentarli 24 ore prima della seduta.

ROMANO GIUSEPPE fa osservare che l'interpretazione del regolamento è di competenza del Presidente e non dell'Assemblea.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, sostiene il diritto del Governo a pretendere che sia posto in votazione un suo emendamento.

PRESIDENTE rileva che, a norma dello art. 90 del regolamento della Camera dei deputati, gli emendamenti devono di regola essere presentati per iscritto almeno 24 ore prima della discussione degli articoli cui si riferiscono: ciò vale per tutti gli emendamenti, da chiunque siano presentati. Per quanto riguarda, poi, la discussione degli emendamenti proposti nella stessa seduta, l'articolo citato aggiunge che questa sarà rinviata all'indomani quando lo chiedano il Governo o la Commissione competente o dieci deputati.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, fa notare che, finché manca la richiesta formale di rinvio presentata da dieci deputati o dal Governo o dalla Commissione, ha sempre il diritto di chiedere, a nome del Governo, che il suo emendamento sia posto ai voti.

CRISTALDI è del parere che la questione sia stata spostata: nessuno nega, infatti, al Governo la facoltà di presentare in ogni momento tutti gli emendamenti che vuole e di pretendere che siano messi in votazione; si tratta, però, di sapere se il regolamento stabilisca dei diritti di precedenza nella votazione degli emendamenti.

Poiché, a norma del regolamento, gli emendamenti presentati dal Governo non hanno alcun diritto di precedenza sugli altri, deve ritenere che prima debba essere posto ai voti il suo emendamento, che, a differenza di quello del Governo, presentato durante la seduta, ha almeno il vantaggio di essere stato presentato una settimana prima.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, non ritiene esatto il ragionamento dell'on. Cristaldi.

ALESSI, *Presidente della Regione*, rileva che, avuto riguardo alla natura degli emendamenti, l'emendamento particolare deve precedere quello più generale, secondo l'ordine logico e non cronologico, allo stesso modo che quello più contrario all'articolo in discussione ha la precedenza sullo stesso.

MONASTERO invita il Presidente a pronunziarsi in merito alla precedenza sulla votazione degli emendamenti.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*, premesso che il regolamento non fa alcuna distinzione fra gli emendamenti presentati dal Governo e quelli presentati dagli

altri deputati, richiama l'attenzione dell'Assemblea sulla esalta interpretazione dell'art. 90, il quale, al terzo comma, stabilisce che nessun emendamento può essere svolto, discusso o votato nella stessa seduta in cui è presentato, se non sia firmato da dieci deputati. E' d'avviso, quindi, che non si debba procedere alla votazione di un emendamento che non si trovi in quelle condizioni.

Per quanto riguarda, poi, il rinvio, deve far notare che si tratta di un'altra questione, che viene disciplinata dal quinto comma dello stesso articolo 90, dove si stabilisce che la discussione di un emendamento proposto nella stessa seduta viene rinviata all'indomani qualora lo richiedano o il Governo o la Commissione o dieci deputati.

Poichè il caso in discussione ricsiede sotto la disciplina del terzo e non del quinto comma dell'articolo 90, deve da ciò trarre la conclusione che qualsiasi emendamento proposto durante la seduta, perché sia posto in votazione, deve contenere la firma di dieci deputati.

NAPOLI, pur riconoscendo esatta l'interpretazione data al regolamento, rileva che questo in materia non è aggiornato e che l'Assemblea non sempre lo ha rigorosamente osservato. Non importa che l'emendamento sia presentato da un deputato o dal Governo; se per esso sono necessarie le dieci firme, si troveranno facilmente dieci deputati disposti a firmarlo. Non crede, però, sia questo il problema da risolvere; occorre invece, a suo avviso, sapere quale degli emendamenti debba essere votato prima e quale dopo. Che si debba, poi, votare prima l'emendamento più lontano dal testo o l'emendamento soppressivo, ciò è evidente. Però, quando due emendamenti sono equidistanti dal testo originario, ritiene debba darsi la precedenza a quello presentato prima. Spetta al giudizio insindacabile del Presidente dell'Assemblea stabilire quale degli emendamenti sia più lontano dal testo originario o se siano tutti equidistanti.

Deve pur riconoscere che per il passato la Assemblea non è stata molto rigorosa nell'applicazione del regolamento, in quanto ha giustamente ritenuto che talune delle norme in esso contenute, essendo state formulate per la Camera dei deputati che è composta da un numero maggiore di membri, indubbiamente mal si adatterebbero all'Assemblea regionale, formata da meno di un terzo dei deputati del Parlamento nazionale. Il giorno in cui l'Assemblea avrà un proprio regolamento, solo allora si potrà pretenderne l'esatta osservanza.

Esorta, pertanto, tutti a continuare la discussione degli articoli della legge, derogando ancora una volta al regolamento.

PRESIDENTE propone, dato che per questo non si sono manifestate delle divergenze, di procedere alla votazione del secondo comma dell'emendamento Cristaldi fino alle parole: «Granai del Popolo». Ne ridà lettura:

«Per i conduttori non coltivatori diretti la facoltà è limitata alla quota di prodotto effettivamente conferita ai «Granai del Popolo.....»

Lo pone ai voti.

(*E' approvato*)

Ricorda che l'onorevole La Loggia ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo, che dovrebbe seguire alle parole testè approvate:

«..... nonché alle trattenute per fabbisogno familiare e aziendale.....»

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*, non lo accetta ed insiste perchè l'emendamento Cristaldi sia approvato nel suo testo originario.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento aggiuntivo La Loggia all'emendamento Cristaldi.

(*E' approvato*)

Rilegge, quindi, la seconda parte del secondo comma dell'emendamento Cristaldi, da aggiungere all'emendamento del Governo testè approvato:

«..... ed in base al prezzo di conferimento corrisposto dall'ente ammassatore».

Lo pone ai voti.

(*E' approvato*)

Dopo aver avvertito che il secondo comma dell'art. 13, di cui al testo proposto dalla Commissione, deve ritenersi assorbito dagli emendamenti testè approvati, pone ai voti il terzo ed il quarto comma dell'art. 13 nel testo formulato dalla Commissione:

(*Sono approvati*)

Mette, infine, in votazione l'art. 13 nel suo complesso, nel seguente testo risultante dopo le modificazioni di cui agli emendamenti approvati:

«Il conduttore coltivatore diretto, obbligato a corrispondere il canone in uno dei cereali sottoposti a disciplina, può chiedere la conversione in denaro del canone in natura al prezzo di ammasso al netto degli eventuali premi di coltivazione.

La conversione dell'estaglio in denaro può essere fatta con il consenso del proprietario nel caso in cui questi non possieda complessivamente più di venti ettari di terreno e sempre che il conduttore abbia prodotto in quella

o altre aziende più del fabbisogno alimentare ed aziendale.

Per i conduttori non coltivatori diretti tale facoltà è limitata alla quota di prodotto effettivamente conferita ai «Granai del Popolo» nonchè alle trattenute per fabbisogno familiare ed aziendale, ed in base al prezzo di conferimento corrisposto dall'ente ammassatore.

L'esistenza dell'obbligo di corrispondere il canone in natura non esonerà il conduttore dal conferimento del quantitativo notificato, gli per l'ammasso.

Resta salva a ciascuna delle parti la facoltà di adire la Commissione arbitrale istituita con l'art. 9 del D. L. 1.4.1947, n. 277, se ritenga che il canone di affitto, stabilito a norma del primo comma, risulti sperequato ai sensi del predetto decreto.

(È approvato)

Ricorda che l'on. Marino ha presentato il seguente emendamento:

«aggiungere, dopo l'articolo 13, il seguente: «In ogni comune è istituita una Commissione presieduta dal sindaco e avente per membri un rappresentante dell'Associazione degli agricoltori, dei coltivatori diretti, della Federterra e dell'U.G.S.E.A.

Detta Commissione ha il compito di conciliare le vertenze inerenti all'applicazione della presente legge nei rapporti tra concedenti e conduttori o mezzadri.

I reclami alla Commissione predetta devono essere fatti entro i termini di cui al comma 4º dell'art. 8».

MARINO ne dà ragione. Premesso che la legge prevede soltanto la commissione provinciale per dirimere le vertenze e che non tutti hanno la possibilità di raggiungere il capoluogo della provincia, specie i piccoli mezzadri e i piccoli affittuari, onde presentare eventuali reclami contro il piano di riparto, ritiene opportuna l'istituzione di una commissione comunale di prima istanza a carattere conciliativo, con il compito da dirimere, se possibile, *in loco*, le vertenze mediante bonaria composizione. Cita all'uopo, per avvalorare le sue affermazioni, i favorevoli risultati ottenuti con le commissioni comunali istituite per le mezzadrie.

MONASTERO si dichiara favorevole allo emendamento Marino perchè sa, per esperienza, quanti lievi contrasti tra proprietari ed affittuari, dovuti perlopiù ad inesatte interpretazioni della legge fatte dal sindaco o dal maresciallo dei carabinieri, sarebbero facilmente eliminabili, se esistesse *in loco* una commissione nella quale fossero rappresenta-

ti gli esponenti delle varie organizzazioni locali.

MARINO aggiunge che deve essere appurata una modifica al suo emendamento in merito ai termini per la presentazione del ricorso.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*, premesso che, se si trattasse di istituire una commissione speciale con poteri giurisdizionali, sarebbe a ciò contrario, dichiara, poichè la costituenda commissione ha carattere e funzioni esclusivamente conciliativi, di essere in linea di massima favorevole all'emendamento Marino, soprattutto per il fine che si prefigge, che è quello di evitare inutili dispense e perdite di tempo.

Deve, però, far notare che, se l'adire la commissione avesse carattere di obbligatorietà al fine di prevenire la lite, vedrebbe indubbiamente in essa una certa utilità, ma, trattandosi di una semplice facoltà, in quanto gli interessati possono sempre ed indipendentemente adire l'autorità giudiziaria, la ritiene superflua.

MONASTERO insiste sulla utilità delle commissioni di bonario componimento.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*, concludendo, dichiara che la Commissione, pur avvertendo la inutilità di una tale istituzione, accetta l'emendamento Marino, nella speranza che si possano evitare delle liti addivenendo ad un bonario componimento tra datori di lavoro e lavoratori.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, dichiara di essere d'accordo con la Commissione e con il presentatore dell'emendamento, perchè ritiene utile la istituzione di siffatte commissioni che non hanno, come giustamente ha rilevato l'onorevole Papa D'Amico, funzioni giurisdizionali, ma solo conciliative.

Chiede, inoltre, all'on. Marino di voler precisare il pensiero da lui testé espresso circa la modifica da apportare ai termini di presentazione del ricorso, in quanto, a suo giudizio, è esatto il riferimento al quarto comma dell'art. 8.

MARINO rileva che nell'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo da lui proposto v'è incertezza, in quanto il termine di presentazione del ricorso previsto dal quarto comma dell'art. 8 è di dieci giorni, mentre è di quindici giorni, dalla data di presentazione, quello della decisione da parte della Commissione provinciale. Propone, pertanto, che la Commissione provinciale ricevuti, tramite l'U. G. S. E. A., i ricorsi, li trasmetta subito alla

Commissione comunale, al fine di non far decorrere il termine di decadenza dei quindici giorni.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, osserva che i termini per il ricorso alla Commissione provinciale non decadono.

MARINO fa notare che occorre allora precisare che il ricorso alla Commissione comunale non fa decorrere i termini per il ricorso alla Commissione provinciale.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, rileva che l'interessato potrebbe presentare nel contempo un ricorso alla Commissione che dovrà decidere ed un ricorso a quella che dovrà tentare il bonario componimento.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*, rifacendosi a quanto precedentemente dichiarato, e cioè che la Commissione è, più che favorevole, benevola verso l'emendamento Marino perché ritiene l'istituzione di una commissione comunale uno dei tanti mezzi per dirimere le controversie, manifesta, tuttavia, la sua perplessità circa la serietà di siffatte commissioni che non hanno funzione giurisdizionale. Aggiunge, anzi, che la sua perplessità diventa sempre maggiore per il fatto che l'onorevole Marino vuole apporre dei termini.

Nonostante sia favorevole per l'apposizione di un termine, da un punto di vista generale, nel senso che, qualora esso non venga osservato, si decada dall'esercizio di una facoltà, non comprende però, da quale diritto si decada quando si lascino decorrere i termini previsti per un reclamo da fare ad una commissione conciliatrice che appunto, in quanto tale, non ha alcun potere giurisdizionale.

Chiede, pertanto, all'onorevole Marino di voler precisare se, decorsi i termini, si decada dal ricorso.

MARINO osserva che rimane sempre il ricorso alla Commissione provinciale.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*, ritiene che, trattandosi di una commissione conciliatrice, i termini di presentazione del ricorso non avrebbero alcun effetto procedurale e tanto meno quello di decadenza.

PRESIDENTE chiede all'onorevole Marino se insista nel mantenere l'ultimo comma del suo emendamento.

MARINO riferisce di avere, al riguardo, interpellato gli organi regionali dell'U.P.S. E.A., i quali gli hanno confermato che, prima di trasmettere i ricorsi alla Commissione provinciale, provvederebbero ad inviarli alle

Commissioni comunali ed in seguito, nel caso non si dovesse raggiungere l'accordo fra le parti, li trasmetterebbero alla Commissione provinciale senza attendere più il decorso dei termini.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, e STARRABBA DI GIARDINELLI rilevano che in tal caso non occorrerebbe alcun termine.

MARINO osserva che, se non si apponessero dei termini, gli interessati perderebbero il diritto di ricorrere alla Commissione provinciale.

BONFIGLIO fa notare che l'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo, così come è stato formulato, mette il ricorrente nella condizione di dover fare due ricorsi: uno alla Commissione comunale e l'altro a quella provinciale.

Al fine di ovviare a tale inconveniente, propone di sostituire, al terzo comma dell'articolo aggiuntivo Marino, il seguente, onde stabilire che il reclamo presentato alla Commissione comunale, in caso di mancata conciliazione, debba essere trasmesso alla Commissione provinciale:

«I reclami di cui al 4° comma dell'articolo 8 devono essere preventivamente trasmessi alla Commissione comunale per il tentativo di conciliazione».

MARINO e PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*, lo accettano.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo aggiuntivo Marino, che diviene articolo 14, con la modificazione di cui alla proposta Bonfiglio accettata dal proponente e dalla Commissione.

(E' approvato)

Passa all'articolo 15, già articolo 14 del testo presentato dalla Commissione:

«Le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439, non si applicano per il raccolto cerealicolo 1948, in quanto siano in contrasto con la presente legge».

FRANCHINA rileva che la norma contenuta nell'articolo in esame involge un complesso di problemi da esaminare attentamente, poiché la formulazione di detto articolo è talmente lata che può significare tutto e può nel contempo significare niente. Infatti, il provvedimento legislativo del 30 maggio 1947 contiene delle prescrizioni di massima in relazione al conferimento di determinati prodotti ai «Granai del Popolo». Il punto sul quale indubbiamente sorge la necessità di approfondire le indagini è precisamente il famoso articolo 20, che ha avuto una serie di interpre-

tazioni difformi presso i vari organi provinciali e anche giudiziari. Esso commina una pena da 6 mesi fino a 6 anni per coloro che, nelle condizioni previste dallo stesso articolo, non consegnino ai «Granai del Popolo» il quantitativo di cereale a cui sono obbligati. Il successivo art. 21 stabilisce altresì che è obbligatorio il mandato di cattura oltre la pena pecuniaria di una multa pari a venti volte il valore del grano. Aggiunge che la pena pecuniaria è stata in parte assorbita da quella sanzione particolare prevista dalla presente legge regionale attraverso la procedura della formazione degli elenchi degli inadempienti.

Sottolinea, pertanto, la necessità di stabilire se, nonostante quella sanzione particolare agli effetti penali, esista ancora il reato che comporta, oltre alle restrizioni della libertà personale, una multa, la cui natura non ha nulla da vedere con la sanzione economica già comminata dalle disposizioni contenute nell'art. 10 della legge in discussione, e cioè la iscrizione a ruolo dei produttori inadempienti all'obbligo del conferimento.

L'art. 20 del succitato decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato ha sollevato, tra l'altro, una serie di questioni giuridiche, in quanto, l'anno passato, esso fu applicato, senza alcuna distinzione, anche nel caso di individui che, pur non essendo produttori, avessero acquistato 50 ovvero 60 chilogrammi di grano, salvo sempre a stabilire se, in base al quantitativo esiguo necessario al fabbisogno familiare, dovesse essere applicato l'art. 21.

Nel primo capoverso dell'art. 20 è, infatti, stabilito che «le stesse pene» — e cioè la reclusione da 6 mesi a 6 anni e la multa pari a venti volte il prezzo del prodotto non conferito o non denunciato — «si applicano a chiunque: a) allo scopo di sottrarli alla consegna, trasporta, non munito dei regolari documenti di accompagnamento, i predetti cereali oppure omette di compilare o compila in modo infedele le bollette di trebbiatura; b) prima o dopo che sia stata ordinata la consegna, occulta, aliena, acquista, distrugge od in qualsiasi modo sottrae i prodotti ai «Granai del Popolo».

La infrazione prevista dalla lettera a), che, in base all'art. 22 del precedente provvedimento legislativo del 1943, era considerata come semplice contravvenzione, con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, invece, non solo venne ritenuta delitto, ma anche punita con la pena da sei mesi a sei anni e con una multa pari a venti volte il valore del grano nonché con mandato di cattura obbligatorio, persino con l'esclusione della normale concessione della libertà provvisoria.

Per quanto poi riguarda la lettera b) dello

stesso articolo 20, fa notare che sono sorte delle contestazioni, soprattutto perché non è concepibile l'ipotesi di un acquisto da parte di chi è tenuto al conferimento; mentre, d'altro canto, è pienamente giustificabile tale grave sanzione non solo per il produttore che non versi il quantitativo di grano cui è obbligato, ma anche per chi abbia da lui acquistato, in quanto imputato di concorso nel reato.

Ritiene, pertanto, che il problema da esaminare abbia una grande rilevanza, se si tiene conto del fatto che il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato ha preso in considerazione soltanto la figura del proprietario o del coltivatore aventi obbligo di conferimento dei contingenti di grano stabiliti in appositi elenchi.

Se si dovesse, dunque, verificare una delle ipotesi previste dal decreto, per il mancato conferimento si applicherebbe due volte la sanzione economica, e cioè quella contemplata nella legge regionale e quella sancita dal decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439.

Infatti, nell'ipotesi in cui l'Assemblea non avesse alcuna facoltà di abrogare o di modificare una disposizione di carattere penale, il giudice, oltre ad applicare la sanzione comminata dalla legge regionale applicherebbe, altresì, la multa prevista dal decreto legislativo nazionale.

Concludendo, afferma che occorre, pertanto, esaminare pregiudizialmente se l'Assemblea abbia la facoltà di comminare sanzioni penali ovvero di abrogare o modificare quelle esistenti nella legislazione nazionale, poiché, se si dovesse accettare il principio, che peraltro non condivide, di una limitazione della potestà normativa dell'Assemblea per quanto si attiene alle sanzioni penali in materie di competenza regionale, ne deriverebbe la conseguenza che, nei casi di mancato conferimento, sarebbero comminabili due sanzioni: quella prevista dalla legge regionale e quella prevista dal decreto nazionale.

PAPA D'AMICO, Presidente della Commissione, insiste perché sia mantenuto inalterato l'articolo formulato dalla Commissione.

LA LOGGIA, Assessore all'agricoltura ed alle foreste, si dichiara d'accordo con la Commissione. Rispondendo, poi, alle obiezioni mosse dall'on. Franchina, fa osservare che non può avvenire una duplicazione di penalità, quando nell'articolo si precisa che «non sono applicabili le disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 1947 in quanto siano in contrasto con la presente legge», la quale per il mancato conferimento di grano ai «Granai del Popolo», prevede appunto delle particolari sanzioni, le sole applicabili ai trasgressori.

A suo avviso, il rilievo dell'on. Franchina

lo induce a rispondere all'on. Dante, il quale si è chiesto quali penalità si verrebbero ad applicare nei confronti di chi esporti grano abusivamente. E' chiaro che, in tal caso, si fa richiamo alle disposizioni emanate in campo nazionale; mentre, per il resto, le penalità sono fissate dalla legge regionale che l'Assemblea sta per approvare.

Concorda, pertanto con la Commissione nel ritenere che l'articolo debba rimanere nel testo elaborato.

PRESIDENTE lo pone ai voti.

(*E' approvato*)

Passa all'art. 16, già art. 15 del testo presentato dalla Commissione:

« Il decreto del Presidente della Regione in data 31 ottobre 1947, n. 82, concernente la disciplina dell'ammasso per contingente dei cereali per l'annata agraria 1947-48, cessa di aver vigore ».

Lo pone ai voti.

(*E' approvato*)

Passa all'art. 17, già art. 16 del testo presentato dalla Commissione:

« La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

Lo pone ai voti.

(*E' approvato*)

Pone, quindi, ai voti il titolo nella seguente formulazione:

« Disciplina dell'ammasso di cereali per contingente, per il raccolto 1947-48 ».

(*E' approvato*)

NAPOLI chiede che la seduta sia sospesa allo scopo di fare una riunione riservata.

(*La seduta, sospesa alle 20,55, è ripresa alle 21,05*)

Votazione segreta.

SEMINARA dichiara che voterà contro il disegno di legge testè discusso, in quanto lo ritiene antigiuridico e molto inopportuno in questo momento.

BONGIORNO VINCENZO, dichiara che, come ebbe ad affermare in sede di discussione generale, voterà contro il progetto di legge.

CASTROGIOVANNI rileva che prima della votazione per scrutinio segreto non si possono fare dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE indice la votazione per scrutinio segreto.

(*Segue la votazione*)

Dichiara chiusa la votazione.

(*I segretari procedono alla numerazione dei voti*)

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE comunica il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	48
Maggioranza	25
Favorevoli	36
Contrari	12
(<i>L'Assemblea approva</i>)	

Hanno partecipato alla votazione:

Adamo Domenico - Ausiello - Bianco - Bonajuto - Bonfiglio - Bongiorno Giuseppe - Bongiorno Vincenzo - Borsellino Castellana - Caligian - Caltabiano - Castorina - Castro-giovanni - Colosi - Cortese - Cuffaro - Cusumano Geloso - D'Agata - Dante - Drago - Ferrara - Franchina - Franco - Gallo Luigi - Germanà - Guarnaccia - Gugino - La Loggia - Landolina - Lo Presti Concetto - Luna - Marchese Arduino - Mare Gina - Marino - Marotta - Milazzo - Monastero - Montalbano - Montemagno - Napoli - Nicastro - Petrotta - Ramirez - Restivo - Romano Fedele - Sapienza Pietro - Seminara - Starrabba di Giardinelli - Verducci Paola.

Sono in congedo:

Gallo Concetto - Lo Presti F. Paolo - Majorana.

Per la immediata discussione dell'ordine del giorno Cusumano Geloso sulla stazione R. A. I. di Palermo.

CUSUMANO GELOSO eleva una vivissima protesta contro il modo assolutamente antiparlamentare con cui si è proceduto nei riguardi dell'ordine del giorno sulla stazione R.A.I. di Palermo, da lui presentato. Infatti, nonostante che l'Assemblea avesse deciso nella seduta antimeridiana di discutere tale ordine del giorno in giornata, la Presidenza, per un errore inspiegabile, non lo ha posto all'ordine del giorno.

Chiede, pertanto, per la dignità dell'Assemblea e per la serietà dell'Ufficio di Presidenza, che il Presidente ponga in discussione l'ordine del giorno.

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, dopo aver osservato che il rilievo dell'on. Cusumano Geloso investe una questione procedurale, in quanto non potrebbe essere discusso un argomento non all'ordine

del giorno, fa presente che, ove l'ordine del giorno in argomento venisse posto in discussione, il Governo non avrebbe che da aderirvi.

CUSUMANO GELOSO chiarisce che la questione da lui sollevata riguarda solo la Presidenza e non il Governo.

PRESIDENTE, nel rilevare che le proteste dell'onorevole Cusumano Geloso sono fuori luogo, ricorda che l'Assemblea, alla fine della seduta antimeridiana, non ha adottato alcuna deliberazione in merito all'ordine dei lavori. Comunque, l'Assemblea stessa potrà deliberare di discutere ed approvare immediatamente l'ordine del giorno in questione.

CUSUMANO GELOSO osserva che i deputati non possono rispondere degli errori della Presidenza. (*Commenti*)

PAPA D'AMICO pone in evidenza che i presenti non possono discutere un argomento non posto all'ordine del giorno, che è stabilito appunto in precedenza, a tutela di quei deputati che non avessero partecipato alla seduta.

PRESIDENTE pone ai voti la richiesta dell'onorevole Cusumano Geloso, di discutere subito l'ordine del giorno da lui presentato sulla stazione R.A.I. di Palermo.

(*E' approvata*)

Discussione ed approvazione dell'ordine del giorno Cusumano Geloso, sulla stazione R.A.I. di Palermo.

PRESIDENTE, dopo aver ricordato che lo ordine del giorno di cui trattasi è stato presentato dall'onorevole Cusumano Geloso durante lo svolgimento della sua interpellanza sulla crisi della stazione R.A.I. di Palermo, che ha avuto luogo nella seduta del 12 luglio 1948, ne dà lettura:

« L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

considerata la grave crisi che travaglia le stazioni radio siciliane e specie quella di Palermo;

considerato che detta crisi, oltre che preoccupare sulla sorte di molti artisti, tecnici e lavoratori, incide sullo stesso prestigio della Sicilia, la quale per la sua nuova organizzazione di Regione autonoma, e per la necessaria divulgazione dei problemi dell'autonomia connessi, richiede, specie in questo momento, un'attrezzatura radiofonica particolarmente efficiente nonché di un complesso artistico stabile;

ritenuto che le precedenti considerazioni impongono la costruzione di un trasmettitore «Centro Sicilia»;

Invita

il Governo ad intervenire presso la Direzione generale della R.A.I. perchè vengano presto iniziati ed ultimati i lavori relativi alla costruzione di detto trasmettitore, già previsto nello stesso programma di lavori della Direzione generale della R.A.I. e perchè venga costituito un complesso artistico stabile, rispondente allo stesso prestigio della Sicilia».

NAPOLI propone che, nel secondo «considerato», sia soppressa la parola: «nuova».

CUSUMANO GELOSO accetta la soppressione.

RESTIVO, *Assessore alla finanza ed agli enti locali*, dichiara, a nome del Governo, di accettare l'ordine del giorno con la modifica testé apportatavi.

PRESIDENTE, non avendo altri chiesto la parola, dichiara chiusa la discussione e pone ai voti l'ordine del giorno.

(*E' approvato*)

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE, nel fare presente che non vi è materiale da discutere, tranne alcune motioni ed il regolamento degli uffici e del personale, invita l'Assemblea a pronunciarsi sull'ordine dei lavori.

RAMIREZ sottolinea l'urgenza della discussione del regolamento del personale, facendo presente che l'Assemblea ritenne da parte sua improrogabile la trattazione di tale argomento, in quanto nella seduta del 22 luglio non volle accordare altre ventiquattro ore di tempo alla competente Commissione.

Infatti, il problema della pianta organica del personale assume una grande urgenza per il fatto che, se si dovesse pervenire ad una modifica del personale stesso, ciò non dovrebbe avvenire dopo che tali impiegati abbiano prestato servizio per oltre un anno. E' necessario, pertanto, che l'argomento sia trattato nell'attuale sessione e non rimandato ad ottobre sia perchè l'Assemblea con un suo voto ne ha affermato l'urgenza sia per togliere il personale da uno stato di disagio che non lo fa lavorare con calma e serenità.

Chiede, quindi, a nome della Commissione — che riceve delle pressioni dalle quali sarebbe opportuno che fosse sollevata —, che il regolamento in questione sia trattato al più presto e, comunque, nel corso dell'attuale sessione.

MONTALBANO, a nome del Gruppo del Blocco del Popolo, si associa alla richiesta dell'onorevole Ramirez.

PRESIDENTE osserva che domani, in una seduta mattutina, potrebbero essere discusse le mozioni e, nel pomeriggio, potrebbe aver luogo la discussione del regolamento del personale e degli uffici dell'Assemblea.

LA LOGGIA, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*, chiede che, nel caso in cui domani venga tenuta una seduta antimeridiana, si discuta in essa il regolamento del personale, destinando il pomeriggio alla trattazione delle mozioni, in quanto, volendo essere presente alla discussione della mozione sulla diga del Carboi, non lo potrebbe se questa si dovesse svolgere la mattina, poiché è impegnato in una riunione fra i Presidenti dei Consorzi di bonifica.

PRESIDENTE fa osservare che, per il regolamento del personale, non basteranno due sedute.

FRANCHINA insiste perchè nelle prossime sedute si tratti il regolamento del personale la cui approvazione è urgente.

MONTALBANO rileva che, nel caso in cui la mattina non si potesse trattare il regolamento in questione, esso potrebbe essere posto all'ordine del giorno della seduta pomeridiana.

PRESIDENTE osserva che, così sistemandone l'ordine dei lavori, la sessione non potrà terminare entro la corrente settimana.

CASTORINA non ritiene possibile prorogare i lavori anche nella prossima settimana.

RAMIREZ chiede che il regolamento sia posto all'ordine del giorno della seduta pomeridiana, essendo di mattina impegnato.

PRESIDENTE, dopo avere considerato che tanto il Governo quanto l'onorevole Ramirez chiedono che gli argomenti da trattare siano posti all'ordine del giorno della seduta pomeridiana, fa presente che non è pertanto possibile che l'Assemblea si riunisca domani mattina.

Comunica, quindi, che nella prossima seduta l'Assemblea svolgerà alcune mozioni ad esclusione di quelle inerenti al piano Marshall, per poi occuparsi del regolamento del personale.

La seduta termina alle ore 21,35.

La seduta è rinviata a domani mercoledì 21 luglio, alle ore 17, col seguente ordine del giorno:

1. — Interpellanze.
2. — Mozioni.
3. — Regolamento interno per gli uffici ed il personale con annessa pianta organica; petizione del personale ed ordini del giorno degli onorevoli Cacopardo e Caltabiano ad essa relativi.

TIPOGRAFIA S. PEZZINO E F. - PALERMO

ERRATA-CORRIGE

Nel discorso dell'onorevole Gugino, contenuto nel resoconto della XCI seduta del 24 giugno 1948, va apportata la seguente correzione:

ERRATA:

pag. 1573, col. I

righi 11-12 — . . . fa osservare che in questa capacità . . .

CORRIGE:

— fa osservare che di questa capacità . . .